

TI_GERICHTE 72.2016.13 vom 6. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2016.13

FR: TI_GERICHTE 72.2016.13 du 6 août 2019

IT: TI_GERICHTE 72.2016.13 del 6 agosto 2019

Regeste

Autore colpevole di cattiva gestione: per avere, agendo in veste di azionista totalitario e amministratore di fatto di una società, causato l'eccessivo indebitamento e conseguente insolvenza della stessa, cagionandone il fallimento

Erwägungen

E. 10

In merito alle norme in concreto applicabili si ricorda come:

E. 10.1

giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio;

E. 10.2

giusta l'art. 34 cpv. 1 CP salvo diversa disposizione del CP la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere e il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma un'aliquota giornaliera ammonta almeno a fr. 30.- e al massimo a fr. 3'000.- ed eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, può essere ridotta fino a fr. 10.-, fermo restando che il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale;

E. 10.3

giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);

E. 10.3.1

per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell'autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura. Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (di seguito solo TF) sotto l'egida del previgente art. 41 CP (DTF 134 IV 53 e 134 IV 1 nonché

STF 6B_664/2007 del 18.1.2008). Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193 e 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all'assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23.7.2007), ritenuto, tuttavia, che anche questo aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato (DTF 115 IV 85, 94 IV 51 e 82 IV 5 nonché STF 6S.762/1999 del 19.1.2000). Il TF ha poi avuto modo di precisare che condanne precedenti per reati della stessa natura costituiscono, in quest'ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97, 116 IV 279 e 115 IV 85), che può essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62 e 117 IV 3);

E. 10.4

giusta l'art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

E. 10.5

giusta l'art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto come conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

E. 11

Considerata la situazione personale, di salute e finanziaria dell'imputato (consid. 3 della presente sentenza), tenuto altresì conto in particolare del lungo tempo trascorso dai fatti come circostanza attenuante generica e non specifica, del fatto che abbia agito solo con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) così come che non sembrerebbe essersi arricchito a seguito di siffatto suo illecito agire, rispettivamente che si tratta di una pena integralmente aggiuntiva ai DA del 18.4.2012 dell'_____ e del 28.3.2013 dell'_____ (doc. TPC 20 e consid. 3 della presente sentenza), la Corte ha condannato IM 1 a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di fr. 2'700.- corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (VD all. 3 a pag. 2 pti. 2 e 2.1), sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 3 a pag. 2 pto. 3), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 90 giorni (art. 34 segg. CP e VD all. 3 pti. 2 e 2.1). X)
Risarcimento dell'accusatrice privata

E. 12

Indipendentemente dalla posizione negatoria dell'imputato (VD all. 2 a pag. 4 IV R), preso atto della pretesa civile formulata dall'AP ACPR 1 (AI 78 nonché doc. TPC 2 e 11) nonché della conferma del reato di cattiva gestione (art. 165 n. 1 CP) per i due versamenti contestati (VD all. 3), la Corte ha condannato l'imputato a versare a quest'ultima fr. 220'000.- con interessi al 5% su fr. 60'000.- dal 3.4.2009 e su fr. 160'000.- dal 14.4.2009 a titolo di risarcimento danni (VD all. 3 a pag. 2 pto. 4). Per quanto riguarda le spese legali sostenute

dall'AP la Corte, considerato il fatto che non si è potuto procedere a controllare le note professionali di fr. 32'310 di _____ (doc. Dib. 3) e di fr. 4'735.60 dell'avv. RAAP 1 (doc. Dib. 4) poiché presentate a corpo e senza dettaglio di ogni singola prestazione, ha ritenuto corretto riconoscere, in base agli atti e a una tariffa di fr. 350.- all'ora (di seguito solo h), un dispendio orario di 50 h a _____ per un totale di fr. 17'500.- e di 10 h all'avv. RAAP 1 per un totale di fr. 3'500.-, da cui la condanna dell'imputato di versare all'AP fr. 21'000.- a titolo di spese legali, importo comprensivo di onorari, spese e imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA e VD all. 3 a pag. 2 pto. 4), fermo restando che per ogni altra sua pretesa nei confronti dell'imputato questa AP è rinviata al competente foro civile (VD all. 3 a pag. 2 pto. 4.1). XI) Confische e risarcimento equivalente

E. 13

In merito alle norme in concreto applicabili si ricorda come:

E. 13.1

giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. c) e d) CPP all'imputato e terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente restituiti ai danneggiati o confiscati;

E. 13.2

giusta l'art. 71 cpv. 1 CP se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca (art. 70 CP) non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente ritenuto che nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP;

E. 13.3

giusta l'art. 73 cpv. 1 lett. b) CP se, in seguito a un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o a un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese ritenute come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

E. 14

Preso atto delle dichiarazioni delle parti al dibattimento (VD all. 2 a pag. 4 II e III R) e ricordato che l'avv. RAAP 1 ha dichiarato in aula che la sua assistita acconsentiva a cedere allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 4 V R), la Corte ha condannato IM 1 al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 250'000.- (VD all. 3 a pag. 2 pti. 2 e 2.2), importo sequestrato sul conto _____ intestato a IM 1 presso la _____ (AI 66 e 126) e ne ha ordinato la confisca (art. 71 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lett. b CP) con successiva sua assegnazione in favore dell'AP quale quota parte del credito riconosciutole (VD all. 3 a pag. 2 pto. 5). XII) Retribuzione del difensore d'ufficio

E. 15

Giusta l'art. 135 cpv. 2 CPP l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell'art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano,

l'imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

E. 16

Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiama l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 178.310) secondo cui l'onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- / h, ricordato come in forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l'importanza della pratica, l'impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. Relativamente alle spese l'art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in % dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto, che per un onorario tra fr. 5'000.- e fr. 10'000.- è del 6%, ma almeno fr. 500.-, ricordato come giusta il cpv. 2 RL 178.310 il patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell'interesse del cliente quali, ad esempio, quelle di trasferta.

E. 17

Premettendo che la relativa tassazione non è stata impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali nel termine di legge (doc. TPC 34, art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP nonché VD all. 3 a pag. 3 pto. 7.3) l'avv. DUF 1, difensore d'ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 25.9.2015 (AI 139) ha presentato un'unica nota datata 6.8.2019 (VD a pag. 4 e doc. Dib. 5) per complessivi fr. 16'359.55 (VD a pag. 4 e doc. Dib. 5) che è stata tassata per 8'760.70 e meglio fr. 7'350.- per l'onorario, fr. 274.- per costi e trasferte (art. 6 cpv. 2 RL 178.310), fr. 500.- per spese (art. 6 cpv. 1 RL 178.310) e fr. 636.70 per l'IVA (VD all. 3 a pag. 3 pti. 7 e 7.1) ritenuto che IM 1, tenuto conto della sua sostanza immobiliare (consid. 3 della presente sentenza), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 8'760.70 (VD all. 3 a pag. 3 pti. 7 e 7.2).

E. 18

Prima dell'avv. DUF 1, periodo 2.5.2015 / 25.9.2015 (AI 107 e 139), l'imputato aveva come difensore d'ufficio (art. 132 CPP) l'avv. _____, _____, le cui fatture del 29.9.2015 (AI 147) e del 5.8.2015 (AI 122) sono state tassate dal MP con decreto 3.12.2015 limitatamente a fr. 7'089.75 a titolo di onorario, spese e IVA (AI 174). Ne consegue come l'imputato è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino anche questo importo (VD all. 3 a pag. 3 pto. 8). XIII) Tassa di giustizia e spese procedurali

E. 19

In merito alle norme in concreto applicabili si ricorda come:

E. 19.1

giusta l'art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;

E. 19.2

giusta l'art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma sono ritenute disborsi in particolare le spese per la difesa d'ufficio (art. 135 CPP) e il gratuito patrocinio (art. 138 e 422 cpv. 2 lett. a CPP) rispettivamente la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);

E. 19.3

giusta l'art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento, sono fatte salve disposizioni derogatorie dello stesso CPP;

E. 19.4

giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna l'imputato sostiene le spese procedurali restando eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio con la riserva dell'art. 135 cpv. 4 CPP;

E. 19.5

giusta l'art. 22 cpv. 1 lett. b) della legge sulla tariffa giudiziaria (RL 178.200) nei procedimenti penali davanti ad una Corte correzionali la tassa di giustizia è fissata da fr. 500.- a fr. 20'000.-

E. 20

Visto l'esito processuale la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dell'imputato (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP nonché VD all. 3 a pag. 3 pto. 6). visti gli art.: 12, 34 segg., 42, 44, 47, 71, 73 e 165 n. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 328 segg. e 422 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. cattiva gestione per avere, a _____ e in altre località, agendo nella sua veste di azionista totalitario e amministratore di fatto tramite la moglie della _____, _____ nonché di amministratore unico e azionista della _____, _____, pur sapendo o dovendo presumere che la _____ era debitrice nei confronti di _____, venditrice di uno stabile acquistato il 21.9.2006 a _____, del saldo del prezzo di compravendita, parzialmente contestato ma definitivamente stabilito in fr. 341'817.35 dal _____ il 25.1.2012, intenzionalmente causato, con cattiva gestione, in ispecie mediante speculazioni avventate, crediti concessi a sé stesso senza garanzie e grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, l'eccessivo indebitamento e conseguente insolvenza della società, cagionandone in tal modo il fallimento pronunciato l'1.2.2013 dal Pretore di _____, in particolare bonificando a debito dei conti della _____ presso la _____, fr. 60'000.- il 3.4.2009 e fr. 160'000.- il 14.4.2009 a favore di propri conti personali per il finanziamento di operazioni speculative in borsa risoltesi in perdita rispettivamente per il pagamento di prestazioni non dovute; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza IM 1, trattandosi di una

pena integralmente aggiuntiva ai decreti d'accusa del 18.4.2012 dell' _____ e del 28.3.2013 dell' _____, è condannato: 2.1. alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 segg. CP); 2.2. al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 250'000.- (duecentocinquantamila). 3. L'esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni. 4. IM 1 è condannato a versare all'AP ACPR 1 fr. 220'000.- con interessi al 5% su fr. 60'000.- dal 3.4.2009 e su fr. 160'000.- dal 14.4.2009 a titolo di risarcimento danni rispettivamente fr. 21'000.- a titolo di spese legali, importo comprensivo di onorari, spese e IVA. 4.1. Per ogni altra sua pretesa nei confronti di IM 1 l'AP ACPR 1 è rinviata al competente foro civile. 5. È ordinata la confisca sino a concorrenza del risarcimento equivalente di cui al punto 2.2 del presente dispositivo dell'importo di fr. 250'000.- dal conto no. _____ intestato a IM 1 presso la _____, con successiva sua assegnazione in favore dell'AP ACPR 1 quale quota parte del credito riconosciutogli al punto 4 del presente dispositivo. 6. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 3'000.- (tremila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota professionale del 6.8.2019 dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario sino al 31.12.2017 fr. 3'339.00 costi e trasferte sino al 31.12.2017 fr. 166.00 spese sino al 31.12.2017 fr. 225.00 IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 298.40 onorario dall'1.1.2018 fr. 4'011.00 costi e trasferte dall'1.1.2018 fr. 108.00 spese dall'1.1.2018 fr. 275.00 IVA dall'1.1.2018 (7,7%) fr. 338.30 totale fr. 8'760.70 7.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr 8'760.70. 8. Relativamente alla tassazione della nota professionale del 20.9.2015 dell'avv. _____, _____, richiamati gli atti istruttori 147 e 174 dell'Inc. MP 2013.11990, IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 7'089.75. 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente Il cancelliere Distinta spesa :

Tassa di giustizia fr. 3'000.-- Inchiesta preliminare
fr. 303.40 Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 142.40 fr. 3'445.80

=====